

APPROFONDIMENTI

La legge n. 182 del 2 dicembre 2025

 Circolari 24 Fisco | 10 dicembre 2025 | di Michele Brusaterra

In Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, è stata pubblicata la legge n. 182 del 2 dicembre 2025, che entra in vigore il 18 dicembre 2025, e che contiene, tra le altre, disposizioni sulla semplificazione in materia di autotutela.

Autotutela e sospensione degli ammortamenti

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Tutti i professionisti

Tutte le persone fisiche

In Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, è stata pubblicata la legge n. 182 del 2 dicembre 2025, che entra in vigore il 18 dicembre 2025, e che contiene «*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*». Di seguito si riportano, in ordine cronologico di articolo, le principali norme di carattere fiscale contenute nella predetta legge.

Articolo 1 – Semplificazioni in materia di autotutela

Viene modificato l'articolo 21-nones, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che, nell'ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, disciplina, in via generale, l'annullamento d'ufficio attraverso il quale l'amministrazione provvede a rimuovere il provvedimento illegittimo di primo grado.

Con l'intervento normativo in commento, viene ridotto da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento alla legge n. 182 in commento che «*La disposizione risponde all'esigenza di ridurre ad un termine più ragionevole l'esaurimento del potere di autotutela della pubblica amministrazione a salvaguardia del legittimo affidamento ingenerato nei provvisti destinatari del provvedimento*».

Articolo 8 – Semplificazione in materia di canone patrimoniale di concessione

Viene sostituita la lettera I), del comma 833, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, comma che disciplina le esenzioni dal canone unico per l'occupazione di aree pubbliche.

Premesso che la citata legge n. 160 del 2019, legge di bilancio 2020, con i commi da 816 a 836 ha istituito il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, visto che prima della modifica apportata dalla legge n. 182 in commento, la lettera I), del comma 833, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019 prevedeva fossero esenti dal canone unico per l'occupazione di aree pubbliche le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che indicano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, con la modifica ora apportata si prevede siano esenti dal canone non solo le targhe e le insegne di cui si è appena detto, ma anche quelle che contraddistinguono il cantiere, sempre se di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 9 – Proroga della sospensione degli ammortamenti per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali

Viene modificato l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, che consentiva ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2), del codice civile, fino al cento per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata in base a tale disposizione doveva essere imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio dovevano essere differite le quote successive, prolungando, così, il piano di ammortamento originario di un anno.

Mentre in prima battuta tale norma era applicabile nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, la facoltà di sospendere gli ammortamenti è stata più volte prorogata con successivi provvedimenti, andando a coinvolgere:

- › l'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il cento per cento annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 1, comma 711, della legge n. 234 del 2021);
- › l'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, per tutti i soggetti che non adottavano i principi contabili internazionali e, quindi, non più solo limitatamente a quelli che non avessero già effettuato il cento per cento annuo dell'ammortamento, di cui al punto precedente (articolo 5-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021);
- › l'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 5-bis del decreto-legge n. 4 del 2022);
- › l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2022).

La legge n. 182 del 2025 qui in commento, estende, ora, la possibilità di non effettuare fino al cento per cento degli ammortamenti del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Nel silenzio della Relazione illustrativa e degli altri documenti di accompagnamento alla legge n. 182 in commento, vale qui la pena di far notare come la proroga proposta risulti essere quasi del tutto inutile visto che alla data del 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge n. 182, i bilanci relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 2025 sono stati, nella maggior parte dei casi (i.e. soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) tutti presentati, così come sono state anche già presentate le relative dichiarazioni dei redditi scadenti, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, il 31 ottobre 2025.

A tale proposito, si ricorda brevemente che la sospensione civilistica degli ammortamenti di cui si è detto sopra, non comportava anche la sospensione fiscale degli stessi che potevano, quindi, essere fiscalmente dedotti attraverso una variazione in diminuzione da appostare all'interno della dichiarazione dei redditi.

Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Tutti i professionisti

Articolo 12 - Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

Viene inserito, all'interno dell'articolo 14, del decreto-legge n. 95 del 2025, che contiene norme volte a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo nonché del comparto termale, ivi inclusi quelli che sono impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il comma 2-bis.

Prima di analizzare il contenuto della nuova disposizione, è necessario ricordare che, al già menzionato fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo nonché del comparto termale, ivi inclusi quelli che sono impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il citato articolo 14, del decreto-legge n. 95 del 2025, autorizzata una spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui:

- › euro 22.000.000 per l'anno 2025 ed euro 16.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi destinati a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammmodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi vengono destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché
- › euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse sopra indicate, sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili:

- › gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo,
- › gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero
- › gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

Venendo, quindi, al nuovo comma 2-bis, introdotto all'interno dell'articolo 14, del decreto-legge n. 95 del 2025, esso dispone che agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzarsi per gli alloggi di cui si è detto sopra da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, sempre sopra citati, si applica la disciplina semplificata prevista dall'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020, per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali.

Mentre il secondo periodo del comma 2-bis precisa che, per tali finalità, è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso, con il riferimento alla applicazione della disciplina semplificata prevista dall'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020, si è voluto fare riferimento, in estrema sintesi, alla possibilità di realizzare i citati interventi con la SCIA, con un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria e della superficie linda esistente.

I successivi periodi del nuovo comma 2-bis, vanno a disciplinare il mutamento di destinazione d'uso degli edifici funzionale all'impiego dei citati immobili per le finalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2025, disponendo, senza entrare nel merito di tali normative, che a tale mutamento deve essere applicata la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante prevista dall'articolo 23-ter del DPR n. 380 del 2001 (così detto testo unico in materia edilizia), per le singole unità immobiliari.

Viene, infine, disposto che, in ogni caso, i soggetti beneficiari delle risorse di cui si è detto in precedenza, devono stipulare apposite convenzioni, con enti o soggetti gestori di parcheggi, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano, comunque, ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 46 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software

Viene stabilito che, «*Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle amministrazioni pubbliche*», le amministrazioni, quando richiedono alle imprese e ai loro intermediari di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, devono tenere conto, non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese e degli intermediari, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici.

Viene, inoltre, disposto che le amministrazioni devono fornire con adeguato anticipo agli operatori del settore specifiche, schemi e strumenti di prova, di modo da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 72, comma 1, lettera b) - Corrispettivi elettronici

Viene abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che a decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, ossia operazioni per le quali è ammessa la certificazione dei corrispettivi senza l'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, potevano assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Si ritiene che tale norma sia stata abrogata, in quanto superata dalla nuova disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, che, modificando l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, ha previsto la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, in attuazione alla norma appena citata sono state definite le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware e software attraverso il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento attraverso il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, definendo altresì le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata de dati dei pagamenti elettronici.

Si ricorda che...

- Passa da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio di determinati provvedimenti amministrativi.
- La legge di bilancio 2025 ha previsto la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

I punti salienti

La normativa

In Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, è stata pubblicata la legge n. 182 del 2 dicembre 2025, che entra in vigore il 18 dicembre 2025, e che contiene «*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*».

L'autotutela

Con l'intervento normativo in commento, viene ridotto da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

La sospensione degli ammortamenti

La legge n. 182 del 2025 qui in commento, estende, ora, la possibilità di non effettuare fino al cento per cento degli ammortamenti del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
